

**A T E R B E L L U N O**  
**Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della provincia di Belluno**  
Ente Pubblico Economico  
32100 Belluno, via Castellani 2 - tel 0437 935 911 fax 935 860 - c.f. 00092050251

\* \* \*

prot. n. 1171

Belluno, 02 MAR. 2023

**OGGETTO:** procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di riduzione della vulnerabilità sismica (adeguamento sismico), con contestuale efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche su edificio ATER di 4 alloggi, con ricavo di ulteriori 2 alloggi al piano sottotetto, in comune di Belluno, località Fiammoi, via Caduti del Lavoro n. 39 (Fg.31 Mapp. 280)-INT. ATER 24 - Edificio "C"-

**CUP = G33E21000040001**

**CIG = 9527274B36**

**App. n. 582/2022 reg. app**

Importo stimato dell'appalto € 1.055.000,00= + IVA, compresi oneri della sicurezza quantificati in € 42.497,00=;

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L.120/2020, come modificato dal D.L.77/2021 convertito con L. 108/2021;

Finanziamento: fondi di cui al Piano Nazionale Complementare – PNC - al PNNR "Sicuro verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" e fondi di bilancio dell'ATER Belluno, come da delibera del C.d.A. ATER n. 65 del 28.09.2022 di approvazione del progetto definitivo e delibera del C.d.A. ATER n. 79 del 22.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo e di determinazione a contrarre.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia

**2^ Determinazione del RUP**

- parte 4^ della procedura di gara -

**Richiamati** i seguenti provvedimenti relativi alla procedura in oggetto indicata:

- verbali di gara prot. ATER n. 0718 del 08.02.2023 e prot. n. 0797 del 13.02.2023;
- determinazione del RUP prot. 0898 del 17.02.2023, con la quale è stata attivata, nei confronti dell'O.E. "Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo" - p.iva 05174791219 – il c.d. "soccorso procedimentale", al fine di regolarizzare il contenuto dell'offerta economica denominata "Lista delle lavorazioni e forniture" (modello B.2 negli atti di gara), pervenuta priva di contenuto, sia pure regolarmente sottoscritta, il tutto secondo le motivazioni rinvenibili nella relativa istruttoria;

**Dato atto** che a seguito della determinazione di cui sopra, in data 22.02.2023 è stata notificata a questa ATER, mezzo PEC, l' "atto di invito e di diffida" acquisito al prot. ATER al n.1040/2023, con il quale lo "Studio Legale Pennacchio", con sede in Giuliano in Campania (NA), su mandato del concorrente "Guarino Costruzioni srl", dopo ampia disamina dei fatti, ha invitato questa ATER a voler rivedere la propria posizione espressa con la suddetta determinazione, in ragione della ritenuta "manifesta irregolarità" dell'offerta dell'O.E. "Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo", non sanabile, a dire del ricorrente, mediante il "soccorso istruttorio" (*rectius* procedimentale), invitando pertanto l'ATER a decretarne l'esclusione;

**Considerato che**, dopo l'avvenuto accertamento dell'incompletezza - quale riferita nel verbale di gara del 13.02.2023, del secondo modello dell'offerta economica "B.2) Lista delle lavorazioni e forniture" dell'O.E. "Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo" – si era ritenuto, in ragione della peculiarità dell'irregolarità riscontrata non espressamente disciplinata da alcun atto normativo generale o speciale - di poter ricorrere al c.d. "soccorso procedimentale", ritenendo che vi fossero i presupposti necessari per colmare l'irregolarità documentale di cui sopra, nell'intento, apparso inizialmente ragionevole e sensato, di ricercare in tale modo "l'effettiva volontà dell'offerente, superandone le



eventuali ambiguità dell'offerta, e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto", così come sancito dalla giustizia amministrativa;

**Preso atto** del contenuto del suddetto "atto di invito e diffida" e ritenuto lo stesso non manifestamente infondato, con particolare riferimento a quanto espresso dal ricorrente nel punto in cui sostiene, in sintesi, che la totale carenza delle informazioni contenute del suddetto "Modello B.2)", quale accertata e sopra riferita, si configuri come mancata produzione del documento stesso, e come tale non sanabile, fattispecie quest'ultima che avrebbe decretato, ai sensi della "lex specialis", l'immediata esclusione dell'offerta;

**Ritenuto** pertanto di procedere ad un riesame della propria precedente determinazione, in ragione delle sopravvenute circostanze quali sopra riferite;

**Considerato** in particolare che:

- la disciplina di gara (lettera di invito) considerava il suddetto "modello B.2" quale elemento integrante ed essenziale dell'offerta economica (al punto tale da prevederne l'esclusione nel caso di sua mancata allegazione), in quanto espressione della volontà della Stazione Appaltante di porre l'offerente di fronte alla necessità di eseguire una preliminare ed attenta valutazione analitica dei costi delle singole lavorazioni previste nel progetto dell'opera, al fine di assicurare un'offerta complessiva ponderata, attendibile e sostenibile, attesa in particolare la specificità ed unicità dell'intervento edilizio previsto, il cui costo economico non sarebbe risultato diversamente valutabile;
- la considerazione di cui sopra è rinvenibile nella disciplina di gara, ove all'art. 16, si prevede espressamente che l'offerente dovrà "altresì caricare, a pena di esclusione, la "lista delle lavorazioni e forniture" previste (utilizzando il Modello B precompilato, presente in piattaforma su formato excel), sottoscritta digitalmente, in base alla quale verrà determinato il prezzo complessivo offerto, nonché i prezzi unitari offerti" fornendo quindi le dettagliate istruzioni per la sua compilazione. Non solo, ma la lettera di invito prevedeva altresì che "l'operatore economico, una volta verificata la correttezza della compilazione della suddetta "lista delle lavorazioni e forniture" e degli importi offerti, dovrà riportare i relativi importi negli specifici campi della busta telematica dell'offerta economica", sancendo quindi chiaramente il rapporto di intima correlazione del modello finale di offerta B.1) con quello – modello B.2) – ove andavano esplicitati i costi analitici delle opere;
- data per pacifica pertanto l'esclusione dell'offerta nel caso di mancata allegazione del modello B.2), così come motivatamente e legittimamente previsto dalla disciplina di gara, si ritiene che la totale carenza del relativo contenuto sia effettivamente equiparabile alla mancata allegazione del documento; se così non fosse si consentirebbe ai concorrenti di poter presentare in fase di gara il solo modello B.1) completo, senza la previa valutazione dei costi analitici di cui al modello B.2), consentendo il perfezionamento di quest'ultimo *ex post*, eludendo in tal modo il requisito fondante della legge di gara, quale sopra enunciato, e vulnerando nel contempo il principio della "par condicio" nei confronti dei concorrenti che avessero correttamente eseguito le richieste e necessarie valutazioni preliminari, al fine di assicurare l'attendibilità e sostenibilità dell'offerta;

**Considerato che** alla luce di quanto sopra la carenza documentale accertata nei confronti del concorrente "Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo" si configura effettivamente come carenza sostanziale dell'offerta economica, e non solo come carenza parziale o semplice incongruenza (circostanze quest'ultime che avrebbero giustificato il ricorso al soccorso procedimentale, ovvero l'assunzione dei valori economici offerti nel modello B.1), risultando infatti il documento totalmente privo dei contenuti e quindi dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara, ritenendosi pertanto tale circostanza equiparabile alla mancata produzione del documento stesso;

**Rilevato** altresì, in via subordinata, che il concorrente "Costruzioni Sirio di Castaldo Angelo", nella successiva fase di integrazione dell'offerta, ha prodotto un documento con data successiva al termine di presentazione dell'offerta, non consentendo alla stazione appaltante di giungere nemmeno ai richiesti (dalla giurisprudenza) "esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto" originariamente dallo stesso concorrente;

ciò premesso il sottoscritto RUP, sentito in merito il parere conforme del Direttore,

#### D E T E R M I N A

a fronte del riesame di cui sopra, la revisione della propria precedente determinazione, quale forma di autotutela di atto amministrativo, stabilendo di escludere l'offerta dell'O.E. "Costruzioni Sirio di

Castaldo Angelo" - p.iva 05174791219 – in ragione di quanto sopra riportato ed in particolare a seguito della riscontrata totale carenza dei contenuti richiesti e prescritti del modello di offerta economica denominato "B.2) *Lista delle lavorazioni e forniture*", contenente la valutazione analitica dei costi dell'opera, ritenendosi in tal modo l'offerta priva dei requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara e pertanto soggetta ad esclusione dalla procedura.

Belluno, 02.03.2023

**IL DIRIGENTE TECNICO - RUP**  
ing. Giovanni Rizzardi Soravia



Visto:  
**IL DIRETTORE**  
dott. Alberto Pinto

